(N. 281)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(RUBINACCI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(SALOMONE)

NELLA SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1953

Aumento della misura degli assegni familiari nei confronti dei lavoratori dell'agricoltura.

ONOREVOLI SENATORI. — Con accordi del 9 e 14 ottobre stipulati fra le competenti Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'agricoltura, conseguiti al termine di lunghe trattative sindacali svoltesi per molta parte presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, fu convenuta l'elevazione della misura degli assegni familiari per i lavoratori agricoli alle seguenti misure:

a) *per il salariati agricoli*: da lire 30 a lire 45 per ciascun figlio; da lire 32 a lire 37 per il coniuge e da lire 20 a lire 30 per ciascun ascendente a partire dal 1° luglio 1952, e rispettivamente a lire 60, lire 50 e lire 40 a partire dal 1° luglio 1953;

b) *per gli impiegati agricoli*: da lire 65 a lire 110 per ciascun figlio; da lire 56 a lire 70 per il coniuge e da lire 48 a lire 55 per ciascun ascendente a partire dal 1° luglio 1952, e rispettivamente a lire 146, lire 93 e lire 55 a partire dal 1° luglio 1953.

Il frazionamento dell'aumento in due scaglioni fu fatto per rendere meno pesante alle aziende l'onere degli aumenti medesimi.

Per la parte relativa al primo periodo è stato provveduto con la legge 21 marzo 1953,

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

n. 220, mentre resta da provvedere per l'attuazione del secondo scaglione degli aumenti.

A ciò si provvede con l'unito disegno di legge.

L'onere di questi aumenti è rappresentato dalle seguenti cifre:

SALARIATI:

Aumento di L. 15 per ciascun figlio (n. degli assegni 239.447.000) .	= L.	3.591.705.000
Aumento di L. 13 per il coniuge (n. degli assegni 149.180.000) . .	= »	1.939.340.000
Aumento di L. 10 per ciascun ascendente (n. degli assegni 21.516.000)	= »	215.160.000
Totale . . .	L.	5.746.205.000
che con le spese di gestione, calcolate nel 5,5 per cento (L. 316.041.000), salgono a	»	6.062.246.000

IMPIEGATI:

Aumento di L. 36 per ciascun figlio (n. degli assegni 3.797.000) . .	= L.	136.692.000
Aumento di L. 23 per il coniuge (n. degli assegni 2.141.000) . .	= »	49.243.000
Totale . . .	L.	185.935.000
che con le spese di gestione (L. 10.226.000) salgono a	»	196.161.000

In ordine alla copertura degli oneri predetti si presentano motivi di perplessità in ragione della situazione contributiva del settore agricolo che è già pesante nella condizione in atto; per cui va assumendo evidenza l'esigenza della ricerca di fonti indirette di finanziamento, così come già attuato in altri Paesi del continente europeo, in guisa da poter assicurare una sufficiente base finanziaria alle forme assicurative e assistenziali del nostro sistema di previdenza sociale.

Per il momento, tuttavia, si è dovuto ancora ricorrere al sistema del contributo diretto a carico dei datori di lavoro.

Alla copertura degli oneri predetti si provvede, pertanto, aumentando di lire 27,60 l'attuale contributo afferente alle categorie agricole non aventi qualifica impiegatizia, il quale quindi sale da lire 70 a lire 97,60 per giornata di lavoro (27,60×220.000.000 di giornate di contribuzione = L. 6.072.000.000), e di una aliquota pari al 9,25 per cento il contributo afferente agli impiegati, che quindi sale dal 22 per cento al 31,25 per cento sulla retribuzione lorda (9,25 per cento×2.121.000.000 dell'ammontare delle retribuzioni soggette a contributo = L. 196.192.000).

Per l'anno 1953, essendo la decorrenza degli aumenti anzidetti prevista a partire dall'inizio del secondo semestre (1° luglio), la corresponsione degli assegni alle categorie dei salariati agricoli è fatta per un numero di giornate corrispondenti alla metà di quelle attribuite per detto anno a ciascun lavoratore capofamiglia.

Analogamente il maggior contributo di lire 27,60 viene ridotto alla metà essendo ripartito nell'intero anno, come addizionale al contributo di lire 70 per giornata di lavoro attualmente dovuto. Tale accorgimento si rende necessario a causa del sistema forfetario con il quale sono riscossi di massima i contributi unificati in agricoltura.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1953 gli assegni familiari di cui alla tabella *B* allegata alla legge 21 marzo 1953, n. 220, sono aumentati di lire 15 per ciascun figlio, lire 13 per il coniuge e lire 10 per ogni ascendente nei confronti dei lavoratori non aventi qualifica impiegatizia, e di lire 36 per ciascun figlio e lire 23 per il coniuge nei confronti dei lavoratori aventi qualifica impiegatizia.

A decorrere dalla stessa data i contributi previsti nella tabella predetta sono aumentati di lire 27,60 per ogni giornata di lavoro relativamente ai lavoratori non aventi qualifica impiegatizia e di un'aliquota pari al 9,25 per cento sulla retribuzione per i lavoratori aventi qualifica impiegatizia.

Art. 2.

Per i lavoratori non aventi qualifica impiegatizia gli aumenti di cui all'articolo precedente sono corrisposti, per l'anno 1953, per un numero di giornate corrispondente alla metà di quelle attribuite per detto anno a ciascun lavoratore capofamiglia.

Per lo stesso anno 1953 il maggior contributo previsto dall'articolo precedente per i lavoratori non aventi qualifica impiegatizia è applicato mediante un'addizionale al contributo per gli assegni familiari in ragione di lire 13,80 per ogni giornata di lavoro accertata per detto anno nei confronti dei datori di lavoro agricolo per i lavoratori predetti.

Art. 3.

Nulla è innovato alla procedura stabilita dall'articolo 2 della legge 22 novembre 1948, n. 861, ai fini della determinazione e della modifica dei contributi.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.